



Fondazione Casa di Riposo
Infermeria Filisetti Onlus

CONTRATTO D'INGRESSO

Fondazione Casa di Riposo
Infermeria Filisetti ONLUS
Ardesio (BG)

Revisione 5 Gennaio 2021



Allegato al contratto d'ingresso

REGOLAMENTO INTERNO

Ospiti e familiari – Norme di comportamento

- L'ospite che utilizza gli spazi ed i servizi comuni è invitato al rispetto delle regole di pulizia e di decoro dei medesimi;
- L'ospite in modo autonomo o con il concreto aiuto del personale addetto, è invitato a tenere i propri armadietti con sufficiente ordine e pulizia. Per motivi igienici non è consentito conservare nei medesimi, alimenti non confezionati e deteriorabili;
- Non è consentito adottare comportamenti, introdurre oggetti ed assumere iniziative, che possano mettere a rischio l'incolumità propria o altrui;
- Non è consentito, installare o usare apparecchi di riscaldamento o di cottura per uso personale nelle camere di degenza;
- E' vietato l'abuso di sostanze alcoliche;
- In tutta la struttura è assolutamente vietato fumare;
- Si suggerisce di non tenere con sé oggetti di valore o rilevanti somme di denaro. La Casa di riposo non risponde di eventuali furti;
- In caso di malattia o infermità grave dell'ospite il familiare si impegna ad una presenza più continuativa, in collaborazione con la Casa di Riposo stessa, al fine di fornire al proprio caro un accurato e più attento sostegno psicologico e affettivo. Riconosce altresì il pieno diritto della Casa di Riposo a ricollocare il proprio parente, eventualmente non più gestibile, in una più idonea struttura;
- L'accesso in struttura da parte di familiari e amici è consentito indicativamente dalle ore 8,30 alle 20,00. Eventuali permessi vanno autorizzati e concordati con l'Amministrazione o con la Direzione Sanitaria.



**Contratto d'ingresso
presso Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani
Fondazione Casa di Riposo Infermeria Filisetti O.N.L.U.S.
di cui alla D.G.R. 20 dicembre 2013 nr.1185**

Tra

La Fondazione Casa di Riposo – Infermeria Filisetti O.N.L.U.S. con sede in Ardesio Via Duca d'Aosta 1 C.F. 81001250166, in persona del sig. Capitano don Guglielmo, legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente Gestore;

e

il Sig./sig.ra _____ nato/a _____
il _____ residente a _____
in Via _____ n. _____
C.F. _____ o familiare di riferimento, di seguito
per brevità indicato come contraente

PREMESSO

che la Fondazione Casa di Riposo Infermeria Filisetti Onlus, nata con finalità caritative è deputata all'accoglienza di soggetti in condizioni di fragilità psicofisica e sociale;

che la stessa è autorizzata ed accreditata dalla Regione Lombardia, ed è iscritta nel Registro Regionale delle Unità d'offerta socio-sanitarie;

che la stessa è iscritta nel registro regionale presso la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale e Volontariato della Regione Lombardia;

che l'Ente gestisce un'unità di offerta socio-sanitaria denominata Fondazione Casa di Riposo – Infermeria Filisetti O.N.L.U.S., la quale è classificata come Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani (di seguito per brevità indicata come RSA) e per la quale è stato stipulato un contratto con la ATS di Bergamo;

Che il contraente ha interesse a che presso la RSA suddetta venga accolto il/la sig./sig.ra _____, nato/a a _____ il ___/___/___, in quanto persona anziana non autosufficiente, non curabile a domicilio, portatrice di patologie geriatriche.



TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 1 – CONTRATTO

Il presente contratto regola i rapporti giuridici ed economici tra le parti contraenti derivanti dall'erogazione e fruizione di prestazioni di assistenza socio-sanitaria residenziale in strutture autorizzate dalla normativa vigente.

ART. 2 - PRESTAZIONI GARANTITE ALL 'OSPITE

La Fondazione si obbliga ad accogliere presso la RSA l'ospite e a fornirgli adeguata assistenza sanitaria e socio-sanitaria residenziale, secondo quanto previsto dalla specifica normativa della Regione Lombardia applicabile ai gestori delle RSA accreditate, e secondo quanto ulteriormente previsto dalla Carta dei Servizi e dal codice etico, allegata al presente contratto. In particolare la R.S.A. fornirà le seguenti prestazioni:

- a) Assistenza/reperibilità medica generica e specialistica;
- b) assistenza infermieristica quotidiana;
- c) assistenza diurna e notturna con personale socio-sanitario qualificato (OSS)
- d) fornitura e somministrazione di farmaci ed ossigeno;
- e) fornitura di presidi per l'incontinenza;
- f) prestazioni di fisioterapia;
- g) percorso di animazione, con momenti ludici e socializzanti con possibilità di eventuali uscite esterne;
- h) fornitura di pasti principali, colazioni e merende, con eventuale dieta personalizzata secondo prescrizione medica;
- i) lavanderia e stireria degli indumenti personali;
- j) custodia dei beni personali dell'ospite;
- k) utilizzo della camera del commiato;
- l) assistenza religiosa e di conforto spirituale;



ART. 3 - ADEMPIMENTI A CARICO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi derivanti dalla L.R. n.3/2008 della normativa vigente, in particolare:

1. a richiedere la cancellazione dell'ospite dall'elenco dei medici di medicina generale a partire dalla data del suo ingresso nella RSA;
2. a redigere uno specifico piano di assistenza individualizzato (PAI) predisposto dall'equipe multidisciplinare all'ingresso. Successivamente verranno pianificati gli interventi, le modalità di attuazione, gli obiettivi e la loro verifica che verranno condivisi e verificati con i familiari;
3. a redigere il fascicolo socio sanitario, nel quale saranno documentati gli eventi riguardanti l'evoluzione dello stato di salute e ove saranno registrati i trattamenti terapeutici, assistenziali e riabilitativi effettuati e gli eventuali ricoveri ospedalieri;
4. a rilasciare in tempo utile specifica certificazione attestante il pagamento della retta e la sua composizione, per consentire la deduzione o la detrazione fiscale delle spese mediche ai sensi della vigente normativa così come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n.1298 del 25/02/2019;
5. a richiedere il grado di soddisfazione dei familiari/utenti rispetto alla qualità dei servizi e delle prestazioni offerte, per la rilevazione di eventuali disservizi. (vedasi questionario di gradimento);
6. ad effettuare il cambio di residenza dell'Ospite che risulterà residente a Ardesio, Via Duca D'Aosta nr.1.

ART. 4 RETTA DI DEGENZA

L'ammontare della retta viene determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

A fronte delle prestazioni erogate dalla R.S.A., il contraente si impegna alla corresponsione mensile della retta prestabilita dalla Fondazione stessa. In caso di pluralità di contraenti essi si impegnano in solido tra loro al pagamento della retta. I contraenti si danno atto che alla data odierna la retta mensile è pari ad € 1700,00 per camera multipla ed € 1.800,00 per camera singola; nel computo delle giornate di presenza viene sempre calcolato il giorno di ingresso e non quello di uscita; L'eventuale aumento dell'importo della retta dovrà essere comunicato dalla Fondazione al contraente con almeno 30, giorni di preavviso mediante affissione all'Albo della struttura e mediante comunicazione individuale al contraente.

Il pagamento della retta decorrerà di norma dal giorno d'ingresso o dal giorno in cui i familiari hanno espresso la propria prenotazione all'ingresso.

In caso di decesso sarà dovuta la retta fino al giorno dell'evento compreso.



A seguito dell'aumento della retta il contraente avrà facoltà di recedere dal contratto mediante comunicazione da far pervenire entro 10 giorni alla sede della R.S.A.

A seguito della comunicazione di recesso il contraente deve provvedere a sua cura e spese a trasferire altrove l'ospite lasciando libero il posto entro venti giorni dalla comunicazione del recesso. Decorso tale termine senza che l'ospite abbia lasciato libero il posto, verrà comunque applicata la nuova retta di degenza fino ad avvenuto abbandono della struttura.

Nel silenzio del contraente la nuova retta si intenderà accettata.

ART. 5 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETTA

Il pagamento della retta di degenza è dovuto in forma mensile anticipata mediante addebito preautorizzato su conto corrente bancario al 10 di ogni mese presso la

**Ubi Banca Spa Filiale di Ardesio codice Iban
IT78Q031115255000000001400**

In caso di mancato tempestivo pagamento il contraente sarà soggetto al pagamento di interessi moratori nella misura di legge. In caso di ricovero in ospedale dell'ospite o di giorni di assenza per altri motivi, la retta dovrà essere comunque corrisposta per intero in quanto viene comunque mantenuto il posto.

ART. 6 - VARIAZIONI ANAGRAFICHE

Il contraente ed il sottoscrittore sono tenuti con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'anagrafica dell'ospite che i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari).

In caso di ritardi od omissioni graveranno sul contraente le spese e gli eventuali danni.

ART. 7 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dal giorno di ingresso dell'ospite nella Struttura Residenziale ed è stipulato a tempo indeterminato.

Il contratto cesserà:

- per recesso del contraente, secondo quanto previsto dall'art. 8;
- per recesso della Fondazione, nel caso previsto dall'art. 10;
- per sopravvenuta impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;



- per mancato pagamento della retta;
- per decesso dell' ospite;
- per ogni altra causa prevista dalla legge;
- non potrà essere ceduto dalle parti salvo con il consenso scritto delle parti stesse;
- il contratto non potrà essere modificato se non in forma scritta e sottoscritto tra le parti.

ART. 8 - RECESSO DEL CONTRAENTE

Il contraente ha facoltà di recedere in qualsiasi tempo inviando comunicazione con raccomandata A.R. alla sede della R.S.A. con preavviso di almeno quindici giorni. In mancanza di preavviso sarà comunque dovuta la retta corrispondente al periodo di mancato preavviso.

In ogni caso il contraente è tenuto al pagamento delle rette fino all'effettivo abbandono della struttura da parte dell'ospite, che avverrà a cura e spese dello stipulante.

ART. 9 - CAMBIO CAMERA DELL'OSPITE

La Direzione della struttura si riserva il diritto di effettuare il cambio della camera dell'ospite previa comunicazione all'ospite stesso e ai familiari, nel caso in cui le condizioni di salute o per motivi organizzativi e funzionali ne dettassero la necessità.

Qualora tali spostamenti non fossero graditi dall'ospite o dai suoi familiari gli stessi potranno recedere alle condizioni di cui all'art. 8.

ART. 10- RECESSO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione ha facoltà di recedere dal contratto:

- a) nel termine di 30 giorni dalla data di ammissione, nel caso l'ospite non risultasse idoneo alla vita comunitaria od al posto letto occupato;
- b) per sopravvenute condizioni psico-fisiche che non permettano la convivenza dell'ospite in comunità;
- c) per sopravvenuto miglioramento psico-fisico tale da rendere inappropriata la permanenza dell'ospite presso una RSA
- d) per mancato pagamento della retta (vedi art.5)



ART. 11 - DIMISSIONI DELL'OSPITE

In tutti i casi in cui si verifica la cessazione del contratto, la dimissione dell'ospite dovrà in ogni caso avvenire in forma assistita e protetta.

Ove il contraente o i familiari dell'ospite non provvedano, la RSA attiverà con idonea comunicazione il Comune di residenza e la ASST competente per territorio. Nel caso di trasferimento dell'ospite, per assicurare la continuità delle cure, la Fondazione metterà a disposizione tutte le informazioni inerenti il percorso di cura effettuato dall'ospite.

ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE

La Fondazione non intende chiedere allo stipulante nessuna somma a titolo di deposito cauzionale.

ART. 13 - POLIZZA ASSICURATIVA

La Fondazione dichiara di aver stipulato con la Reale Mutua Assicurazione Agenzia di Lovere idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per eventuali danni arrecati agli ospiti della RSA e alle loro cose derivanti dalla esecuzione del contratto.

La Fondazione si impegna a mantenere nel tempo garanzia assicurative equivalenti.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Fondazione si impegna a trattare i dati personali del contraente nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa, al fine di gestire ed eseguire il contratto. In particolare per quanto attiene ai dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'ospite la Fondazione si impegna a darne comunicazione, per il tramite della Direzione Sanitaria o di un suo delegato, solo all'ospite e alle altre persone eventualmente aventi diritto.

Titolare del trattamento è la Fondazione Casa di Riposo Infermeria Filisetti Onlus nella figura del suo legale rappresentante pro-tempore.

ART. 15 - RESPONSABILITA' DELLA FONDAZIONE PER I BENI DI PROPRIETA' DELL'OSPITE

La Fondazione non assume alcuna responsabilità per la perdita, il deterioramento, la distruzione o la sottrazione di denaro ed effetti di valore conservati personalmente dall'ospite nella propria camera.



Nel caso venga richiesto, la Fondazione si rende disponibile alla custodia di effetti e beni personali in apposita cassaforte così come previsto degli art. 1783-1786 del c.c.

ART. 16 - ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

L'Ospite o il terzo avente diritto, possono richiedere, compilando l'apposita modulistica, l'accesso alla documentazione sanitaria nonché la copia della stessa, presso l'ufficio preposto della Fondazione secondo il regolamento di accesso agli atti redatto dalla stessa. Il rilascio della copia del fascicolo sanitario è previsto entro 30 gg dalla data della richiesta al costo che verrà stabilito in base alle copie della documentazione.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ed al codice civile.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali che incidono sul contenuto del contratto stipulato lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato. In caso di controversie nascenti dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Bergamo.

La Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente gli ospiti e i loro visitatori dovranno scrupolosamente attenersi.

Qualora le stesse non dovessero essere condivise, lo stipulante potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'art. 8.

Ardesio, _____
(data della sottoscrizione del contratto)

Letto, confermato e sottoscritto in due originali, di cui uno viene consegnato al contraente.

Per la Fondazione

L'ospite o familiare di riferimento



Il sottoscritto _____, letto il contratto sopra esteso dichiara di accettare il ricovero presso la RSA e di volersi giovare dei diritti attribuitigli. Esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte della Fondazione, compresi quelli idonei a rivelare lo stato di salute, necessari per l'esecuzione del contratto. Autorizza inoltre la Fondazione a fornire, tramite un medico, notizie relative alle proprie condizioni di salute al contraente e ai familiari di riferimento.

Ardesio, _____
(data della sottoscrizione del contratto)

L'ospite o familiare di riferimento

Allegati:

- Regolamento interno.
- Carta dei Servizi.
- Nomina Amministratore di sostegno.